



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI POTENZA

Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it  
U.R.P. - Numero Verde – 800291622 – fax 0971 413227

STRUTTURA PROPONENTE:  
U.D. “AVVOCATURA”

DELIBERA N. 54/2017

OGGETTO:	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. n. 196/2017 PROMOSSO DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE XXXXXXXX A/S GARANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA PREMIO ACCELERAZIONE APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE N.100 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI POTENZA AFFIDATO ALLA DITTA ATI XXXXXXXX/ATER. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	---

L'anno duemiladiciassette il giorno 21(ventuno) del mese di settembre nella sede dell'Azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Domenico ESPOSITO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 18 del 01.07.2014,  
assistito dal Direttore dell'Azienda avv. Vincenzo PIGNATELLI;

## PREMESSO

- che, con determina n. 5 del 05.01.2011, l'ATER di Potenza aggiudicava definitivamente l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di n. 100 alloggi di erp sovvenzionata all'A.T.I. XXXXXXXXXXXXXXXX con sede in Altamura (BA), Via Lama di Cervo n. 87, quale impresa seconda classificata nella graduatoria stilata in sede di gara, per l'importo netto di € 6.054.338,25;
- che il relativo contratto veniva stipulato in data 09.03.2011 al n. 47138 di rep. e registrato in Potenza il 14.03.2011 al n. 252 serie 1; i lavori venivano consegnati in data 21.03.2011; per effetto delle perizie di variante e suppletiva intervenute tra il 2011 e il 2014 e delle proroghe concesse il termine di ultimazione dei lavori veniva fissato al 18.02.2015;
- che a seguito di richiesta motivata dell'Impresa, con delibera n. 63 del 16.11.2012, veniva autorizzata la corresponsione anticipata del premio di accelerazione previsto dall'art. 5 del contratto di appalto; veniva pertanto, liquidata a favore della Contraente la somma di € 284.567,72;
- che l'Impresa, nel corso dei lavori, esponeva n. 6 riserve aventi un importo complessivo di € 1.376.553,05 oltre interessi e rivalutazione monetaria, e, tramite i propri legali, diffidava l'ATER alla definizione delle riserve avanzate;
- che ravvisata l'opportunità di pervenire ad una composizione bonaria della controversia insorta, veniva formulata un proposta transattiva comprensiva di un'offerta economica a saldo e transazione pari ad € 218.000,00 onnicomprensiva e di reciproche concessioni in merito alle modalità di corresponsione del premio di accelerazione, della liquidazione della rata di saldo e dei tempi concessi per l'ultimazione delle opere; l'accordo transattivo veniva approvato con Delibera n. 30 del 06.06.2014;
- che in data 12.06.2014 l'atto di transazione in parola veniva sottoscritto dalle parti e regolarmente registrato, rep. n. 48175; a seguito della concessione della proroga di 60 giorni sulla scadenza contrattuale il termine ultimo per dare appaltate le opere veniva differito al 19.04.2015;
- che in data 14.07.2014, XXXXXXXXXXXX A/S emetteva la polizza n. 02-101067, con efficacia decorrente dal 16.07.2014 al 16.07.2015, in favore dell'ATER, a garanzia dell'anticipazione del premio di accelerazione da questa concesso all'Impresa con il suddetto atto di transazione, fino alla concorrenza di € 556.316,37; il Sig. XXXXXXXX si costituiva co-garante mediante atto di coobbligazione allegato alla polizza;
- che, tuttavia, successivamente, in data 03.02.2015, l'ATER comunicava all'Impresa l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di recesso unilaterale dal contratto di appalto dei lavori in oggetto: secondo la Beneficiaria ATER, a tutto il mese di novembre 2014 risultavano eseguiti lavori pari al 97% dell'importo contrattuale, senza che nei mesi successivi si registrassero significativi avanzamenti; in particolare, i lavori risultavano ancora incompleti relativamente alle categorie di lavorazione di posa in opera di tutte caldaie murali per l'impianto di riscaldamento autonomo, posa in opera di n. 9 impianti ascensore e vari lavori di finitura interna ed esterna;
- che, con Delibera n. 10 del 24.02.2015, decorsi venti giorni dalla formale comunicazione all'appaltatore, la Beneficiaria ATER recedeva dal contratto di appalto;
- - che in seguito al recesso unilaterale e in virtù della garanzia prestata attraverso la polizza citata n. 02-101067, con clausola di pagamento a prima richiesta, veniva a più riprese richiesto l'incameramento della somma quale cauzione prevista a garanzia dell'obbligo contrattuale mai onorato nonostante i numerosi solleciti, da ultimo riferiti anche alla minore pretesa defalcata in seguito all'accoglimento delle riserve in sede di collaudo definitivo;
- che, con nota datata 03.06.2015, l'ATER escuteva la garanzia fideiussoria n. 02-101067, deducendo la circostanza che in occasione del recesso fosse stato redatto lo stato finale dei lavori eseguiti al 24.02.2015 e che, per effetto del ritardo accumulato rispetto alle previsioni del cronoprogramma l'importo del premio di accelerazione maturato dall'Impresa fosse nullo, e l'ATI fosse pertanto debitrice nei confronti della Beneficiaria della somma di € 556.316,37 pari alla somma dei due acconti di premio già corrisposti;
- che, con nota del 04.06.2015, l'ATI forniva al Garante copia della propria nota di esplicazione delle riserve allo stato finale dei lavori, firmato con riserva il 05.05.2015;
- che, nella suddetta nota di esplicazione, la Contraente deduceva di aver eseguito il 97% dei lavori a tutto novembre 2014 con un anticipo rispetto al cronoprogramma esecutivo allegato alla transazione ed

imputava i ritardi a circostanze esterne al proprio comportamento e nella medesima nota deduceva ancora di essere creditrice dell'ATER per ulteriori costi sostenuti e non previsti;

- che, con determinazione del direttore n. 65 del 22 luglio 2016, erano approvati gli atti di contabilità finale, certificato di collaudo, riserve appaltatore, con accoglimento parziale delle riserve avanzate dall'ATI per l'importo di € 306.695,51, residuando a carico dell'ATI un debito di € 249.620,86;
- che con la stessa determina si disponeva di procedere a cura dell'Ufficio Legale dell'ente, al recupero delle somme a debito relative all'anticipazione del premio di accelerazione per l'importo ridotto e residuale di euro 249.620,86 con azione nei confronti della Compagnia assicuratrice XXXXXXXXX A/S resasi garante attraverso l'emissione della polizza n. 02-101067 del 14.07.2014, nonché ogni altra azione rispetto alle ulteriori inadempienze contrattuali garantite attraverso altra polizza definitiva stipulata con altra Compagnia assicuratrice, in riferimento al buon esito del contratto di appalto;
- che lo stesso provvedimento veniva trasmesso all'ATI XXXXXXXXX appaltatrice dei lavori con sede in Altamura alla via Lama di Cervo n. 87, senza opposizione, nei successivi sessanta giorni, da parte della stessa;
- che, con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., depositato in data 13.05.2016, XXXXXXXXX adiva l'intestato Tribunale formulando domanda di accertamento negativo del credito nei confronti dell'ATER e subordinata domanda di manleva nei confronti dei Sigg. XXXXXXXXX; il giudizio così instaurato veniva iscritto al N.R.G. 1764/2016 ed assegnato al Giudice dott. Francesco Rossini;
- che, con nota del 27.07.2016, l'ATER si rivolgeva nuovamente ad XXXXXXXX richiedendo il pagamento di € 249.620,86, importo ridotto rispetto a quello inizialmente escusso a seguito di compensazione con un credito dell'ATI;
- che, in data 28.07.2016, XXXXXXXX notificava all'ATER e ai Sigg. XXXXX e XXXXX il suddetto ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione al 04.04.2017;
- che, all'udienza di prima comparizione del giudizio N.R.G: 1764/2016, il Giudice, in persona del dott. Rossini, disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 *ter* c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 19.07.2017;
- che, in pendenza del giudizio di cui sopra, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo della pretesa vantata, l'ATER, con ricorso depositato in data 20.02.2017 (Sez. I-Giudice dott.ssa Gerardina Romaniello – R.G.N. 578/2017) richiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo, emesso poi in data 01.03.2017 con il n. 196/2017, e per l'effetto ingiungeva ad XXXXXXXX di pagare l'importo di € 249.620,87, oltre interessi come da domanda, spese legali della procedura liquidate in € 406,50 per esborsi ed € 2.135,00 per onorari oltre IVA e CPA ed accessori;

#### RITENUTO

- che non potesse perdurare lo stato di insolvenza si rendeva necessario attivare ogni utile azione diretta al recupero del credito vantato garantito da apposita polizza fideiussoria n. 02-101067 del 14.07.2014, rilasciata dalla Compagnia Assicuratrice XXXXXXXXX S/A dell'importo di € 556.316,37, poi ridotto in euro 249.620,86, come meglio evidenziato in premessa, a seguito dei passaggi effettuati dalla stazione appaltante, al fine di meglio garantire il principio di trasparenza e, di specie, in ottemperanza al principio di economia processuale, con richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti della società assicuratrice resasi garante;
- che detto pagamento veniva riconosciuto con emissione di decreto ingiuntivo n. 196/2017 del Tribunale civile di Potenza;

CONSIDERATO che con atto di citazione in opposizione e istanza di riunione e differimento di udienza ex art. 269 cpc, il suindicato decreto ingiuntivo veniva opposto e notificato all'ente a mezzo pec con richiesta di fissazione di udienza al 25 settembre 2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 5 comma 1 D.lgs. n. 28/2010 tale procedimento è soggetto allo svolgimento della mediazione;

RITENUTO pertanto necessario esercitare ogni utile azione a difesa e sostegno delle ragioni dell'ente;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore dell'Azienda in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità della proposta di cui alla presente deliberazione;

#### DELIBERA

- 1) di autorizzare la costituzione in giudizio dell'ente, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel giudizio di opposizione incardinato dalla compagnia assicuratrice XXXXXXXXXXXX S/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Copenhagen-Denmark, Sundkrogsgade 21, DK-2100, www.alphagroup.dk, referente in Italia per sinistri XXXXX srl, in persona del legale rappresentante, con sede operativa in 00197 Roma alla via Tommaso Salvini n. 25, innanzi al Tribunale di Potenza, avente ad oggetto l'escussione della polizza di assicurazione 02-101067, con la quale la stessa Compagnia assicuratrice si è costituita quale fideiussore del contraente ATI XXXXXXXXXXX in favore del beneficiario ATER, per l'anticipazione del premio di accelerazione, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di euro 556.316,37, poi ridotto ad € 249.620,86, a seguito del mancato adempimento degli obblighi indicati nell'oggetto del contratto, innanzi al Tribunale civile di Potenza, giudice designando;
- 2) di autorizzare l'avvocato Marilena Galgano, responsabile dell'ufficio legale dell'Ente, a stare in giudizio per la rappresentanza e difesa dell'ATER, giusta procura generale *ad lites* rep. n. 42634 del 07/05/99.

La presente deliberazione, costituita da n. 5 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'Albo *on-line* dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

f.to Vincenzo Pignatelli

L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Domenico ESPOSITO)

f.to Domenico Esposito

OGGETTO:	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I. n. 196/2017 PROMOSSO DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE XXXXXXXXXXXX A/S GARANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA PREMIO ACCELERAZIONE APPALTO LAVORI REALIZZAZIONE N.100 ALLOGGI DI ERP NEL COMUNE DI POTENZA AFFIDATO ALLA DITTA ATI XXXXXXXX/ATER. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.
----------	---

L'ESTENSORE DELL' ATTO (avv. Marilena Galgano) f.to Marilena Galgano

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 72 del Reg. Org.)

II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(avv. Marilena GALGANO)

F.to Marilena Galgano

PARERI DI REGOLARITA' AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' E DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarita' tecnico-amministrativa del presente atto

UNITA' DI DIREZIONE  
"DIREZIONE"

II DIRETTORE  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

f.to Vincenzo Pignatelli

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimita' del presente atto:

II DIRETTORE DELL' AZIENDA  
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

data \_\_\_\_\_

f.to Vincenzo Pignatelli